

REGIONE PUGLIA
Commissario Delegato per l' emergenza
ambientale
Presidente della Regione

DISCIPLINARE TECNICO
ALLEGATO
ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO
TERRITORIALE OTTIMALE PUGLIA



Premessa.....	3
Parte I - Indirizzi generali e normativa di riferimento.....	4
Mappa del perimetro del servizio.....	4
Disposizioni generali.....	4
Livelli minimi di servizio.....	4
Obblighi specifici derivanti dal D.Lgs. n.152/99.....	5
Regime dei lavori.....	5
Lavori di manutenzione e riparazione.....	5
Interventi per il recupero funzionale dei cespiti.....	6
Interventi di sostituzione di opere e impianti.....	6
Allacciamenti.....	6
Oneri a carico del Gestore.....	6
Sostituzione provvisoria.....	7
Realizzazione di nuove opere e impianti.....	7
Gestione del servizio idrico integrato.....	8
Organizzazione del Servizio.....	8
Il regolamento del Servizio Idrico Integrato.....	9
Tutela degli impianti di distribuzione e smaltimento.....	9
Programma degli interventi.....	10
Fonti di approvvigionamento e scarichi.....	10
Risparmio idrico.....	10
Ottemperanza alla legislazione vigente.....	11
Parte II - Linee metodologiche per l'inventariazione e la tenuta del libro dei cespiti.....	12
Definizione di "bene strumentale" alle attività del servizio idrico integrato.....	12
Struttura e composizione del Libro dei Cespiti.....	13
La procedura di inventariazione.....	13
Verifiche dell'inventario da parte dell'Autorità di Ambito.....	13
Parte III - Principi generali in materia di controllo.....	14
Livelli di servizio: obblighi di raggiungimento.....	14
Premessa.....	14
Standard tecnici.....	14
Standard organizzativi.....	16
Obblighi di comunicazione.....	32



PREMESSA



Il presente Disciplinare Tecnico è stato redatto ai sensi dell'art.11 della L.36/1994 e dell'art. 8 della L.R. 28/1999, e costituisce parte integrante della Convenzione per la gestione del S.I.I. nell'A.T.O. Puglia.

Nel presente Disciplinare sono elencati i principi generali in base ai quali il Gestore deve uniformare la propria attività nell'espletamento del servizio nonché le procedure:

- ✓ per l'inventariazione dei beni e delle opere affidate al Gestore;
- ✓ per le attività di controllo che verrà svolta sull'attività di gestione da parte dell'Autorità d'Ambito.

L'Autorità può procedere alla modifica ed integrazione delle procedure di rilevazione e trasmissione dei dati e delle informazioni periodiche sulla gestione previa comunicazione al Gestore.

Nel presente atto, inoltre, vengono definiti i criteri in base ai quali verranno determinate le penalizzazioni previste nella Convenzione.



PARTE I – INDIRIZZI GENERALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Mapa del perimetro del servizio

Rientrano nel perimetro del servizio tutti i comuni facenti parte della Regione Puglia.

Disposizioni generali


Il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi derivanti da tutte le normative vigenti e da eventuali successive modificazioni di queste, relativamente alla gestione del servizio idrico integrato. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti normative:

- Legge 5 gennaio 1994, n.36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" (L.36/94)
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 "Attuazione della direttiva CEE n.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell' art.15 della legge 16 aprile 1987, n. 183" (DPR 236/88)
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n.31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" (D.Lgs.31/2001)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" (D.P.C.M.4/3/96)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999;
- Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 "Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature" (DM 99/97)
- Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" (D.Lgs.152/99) come integrato dal D.Lgs. 258/2000;
- Normativa Regionale in materia di servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (in particolare L.R. 28/1999).
- Normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavori pubblici, di servizi e forniture.

Gli oneri derivanti da tale ottemperanza si intendono interamente compensati dalla tariffa del servizio idrico integrato riconosciuta nella convenzione.

Livelli minimi di servizio

Il Gestore si impegna, nei limiti di quanto stabilito nel Piano d'Ambito a raggiungere e mantenere i livelli minimi di servizio così come definiti dal citato D.P.C.M. 4/3/96 e quelli che dovessero risultare fissati da normativa dell' Unione europea, nazionale e regionale.



Obblighi specifici derivanti dal D.Lgs. n.152/99

Il Gestore è tenuto a rispettare gli obblighi imposti dal D.Lgs.152/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Gestore è tenuto, inoltre, a rispettare le indicazioni e prescrizioni impartite dal Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale con i seguenti atti:

- ✓ "Criteri, limiti di smaltimento e indirizzi per la programmazione ed attivazione degli interventi nel settore fognario e depurativo - (Piano Direttorio)" - approvato con decreto n.191/CD/A del 13 giugno 2002;
- ✓ "Piano degli interventi nel settore fognario e depurativo comprendente il programma stralcio degli interventi urgenti di cui all'art.141, comma 4 della Legge 23.12.2000, n.388" - approvato con Decreto n.195/CD/A del 18 giugno 2002.

Regime dei lavori

Lavori di manutenzione e riparazione

Il Gestore è tenuto ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e programmata, e straordinaria, necessari per il corretto esercizio e la funzionalità delle opere.

In tale ambito il Gestore deve comunque disporre le seguenti attività:

- mantenimento delle condizioni generali di pulizia, agibilità e efficienza delle opere;
- ripristino della funzionalità delle opere;
- mantenimento dell'efficienza funzionale delle opere.
- sostituzione di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi hanno raggiunto una frequenza e un'onerosità giudicate antieconomiche;
- sostituzione di opere non più in commercio, per le quali non sono disponibili le parti di ricambio;
- modifiche e adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi che possono compromettere la continuità della gestione;
- modifiche e adeguamenti funzionali che si rendono necessari per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro;
- modifiche per adeguamento di impianti ed opere a nuovi standard legislativi.

Su tutte le opere, parti di impianto, macchinari, apparecchiature e attrezzature deve essere effettuato dal Gestore la manutenzione ordinaria e programmata.

La manutenzione programmata riguarda, oltre le opere meccaniche ed elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, vasche, opere a verde, ecc..

Il Gestore predispone uno schema delle operazioni di manutenzione ordinaria e programmata, che deve essere conservato e aggiornato.



Il Gestore deve programmare ed effettuare anche tutte le operazioni indicate nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature.

Ogni volta che sono installati nuovi macchinari e apparecchiature, il Gestore deve aggiornare le norme relative alla manutenzione programmata.

I pezzi di ricambio, i lubrificanti e i materiali di consumo devono essere quelli prescritti dalle case costruttrici.

Interventi per il recupero funzionale dei cespiti

Il Gestore deve provvedere all'esecuzione degli interventi previsti nei Piani di Manutenzione Straordinaria, compresi nel Programma degli Interventi di cui all'art.11 della Convenzione.

Interventi di sostituzione di opere e impianti

Il Gestore deve effettuare la sostituzione di opere, impianti, reti, il cui rinnovamento è necessario per il buon funzionamento del servizio. Tali interventi devono essere compresi nel Programma degli Interventi di cui all'art.11 della Convenzione .

Eventuali rinnovamenti di opere che si rendessero indispensabili in seguito ad eventi eccezionali, o comunque per causa di forza maggiore, saranno a cura del Gestore. L'Autorità di Ambito provvede alla rifusione delle spese sostenute ove non rimborsate dalle coperture assicurative attivate dal Gestore secondo quanto previsto nella Convenzione.

Tali opere, ad esito favorevole del collaudo, entrano a fare parte degli impianti mediante i quali il servizio viene esercitato ai sensi della Convenzione.


Allacciamenti

Sono di esclusiva competenza del Gestore la realizzazione, manutenzione e ripristino degli allacciamenti idrici alla condotta stradale (ivi compresa la derivazione fino al contatore), degli allacciamenti alla fognatura (ivi compresa la diramazione fino al sifone di allaccio dell'utente), nonché le operazioni di derivazione dalla condotta stessa e le relative manovre sulla rete idrica e fognaria.

Oneri a carico del Gestore

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata, straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti e reti, sono a carico del Gestore e i relativi oneri s'intendono interamente compensati dalla tariffa del servizio idrico integrato riconosciuta in Convenzione, senza che il Gestore possa pretendere alcun maggior compenso per le spese per qualsiasi motivo sostenute.

Il Gestore s'impegna a tenere in perfetta efficienza, per l'intera durata della presente Convenzione, tutte le opere, impianti, canalizzazioni e apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza e si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonché le sostituzioni che si



rendessero necessarie, al fine di consegnare all'Autorità di Ambito, al termine del rapporto, impianti funzionali all'espletamento dei servizi.

Per l'uso dei suoi diritti di esercizio e mantenimento di canalizzazioni ed opere accessorie, il Gestore deve conformarsi alle condizioni vigenti nei singoli Comuni compresi nell'Ambito, con particolare riferimento a quelle stabilite in materia di scavi e di ripristini.

Per gli oneri per tasse o canoni di occupazione di strade comunali, provinciali o statali si applicano le vigenti norme in materia.

Gli adempimenti necessari all'esercizio di diritti sulle vie non appartenenti al demanio pubblico sono a carico del Gestore, cui spetta il pagamento delle relative indennità.

Sostituzione provvisoria

In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali o vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, l'Autorità di Ambito potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e a rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.

Ove il Gestore non rispetti i tempi minimi di intervento previsti dalla Carta del Servizio, l'Autorità di Ambito ha facoltà di far eseguire d'ufficio i lavori necessari 48 ore dopo la messa in mora rimasta senza effetto, addebitandone il costo al Gestore.

La sostituzione dovrà, in ogni caso, essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'Autorità di Ambito contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine stabilito.

Realizzazione di nuove opere e impianti


Il Gestore si impegna ad eseguire le opere e gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti, nei tempi previsti nel Piano di Ambito e sotto la diretta sorveglianza dell'Autorità.

L'Autorità approva il programma triennale degli interventi predisposto dal Gestore.

Le procedure per la realizzazione dei lavori e per il loro affidamento sono quelle previste dalla vigente normativa.

Il Gestore in particolare è tenuto a provvedere:

- all'affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo secondo le vigenti disposizioni comunitarie e di recepimento delle stesse nell'ordinamento italiano;
- all'affidamento dei lavori, forniture e servizi a terzi mediante procedure di evidenza pubblica ove previsto dalla normativa statale e comunitaria in materia;
- alla cura di tutte le operazioni e le procedure occorrenti per le stime tecniche, l'occupazione e l'espropriazione delle aree necessarie, l'imposizione di servitù.



l'ottenimento di concessioni demaniali e il riscatto e la revoca di quelle preesistenti, nonché ogni altra necessaria procedura e attività finalizzata all'acquisizione di beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere, incluse le formalità ipotecarie e catastali previste dalla normativa.

Ogni autorizzazione, concessione, permesso, ed ogni altro atto necessario all'esecuzione delle opere, degli impianti e dei servizi inerente al S.I.I., così come definiti nel Piano di Ambito, verrà rilasciato al Gestore nei tempi e con le modalità necessari all'esecuzione dei servizi e degli interventi previsti nel Piano.

Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni ed ottimizzare i tempi e le modalità delle procedure necessarie al rilascio di quanto indicato nel precedente comma, l'Autorità supporterà le attività istruttorie e i rapporti tra il Gestore e gli enti competenti, attivando, ove necessario, tutti gli strumenti di concertazione tra enti.

Ove consentito dalle vigenti norme di legge il Gestore potrà procedere alla esecuzione diretta dei lavori e dei servizi connessi relativi agli interventi previsti nel P. d' A..

Gestione del servizio idrico integrato

Organizzazione del Servizio


Il Gestore si avvale, ai sensi dell'art.26 della L.36/94, di un adeguato sistema di telecontrollo e di un proprio laboratorio di analisi idoneo ad assicurare la corretta gestione di tutte le fasi del ciclo del servizio, nel rispetto di quanto stabilito in Convenzione e dalla normativa vigente in materia. Le modalità di organizzazione del sistema di telecontrollo dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità d'Ambito. Le procedure e le modalità di prelievo dei campioni e di analisi degli stessi svolte dal laboratorio devono essere preventivamente comunicate all' Autorità che potrà eventualmente accedere al laboratorio per le attività di controllo.

Adottando le misure previste nel Piano di gestione delle interruzioni del servizio e nel Piano di emergenza, e avvalendosi del laboratorio di analisi di cui al punto precedente, il Gestore garantisce la fornitura di acqua di buona qualità e il controllo degli scarichi nei corpi ricettori.

Il Gestore redige un Piano di ricerca e recupero delle perdite secondo le modalità previste dal DM 99/97. A tale piano deve essere allegato il programma di monitoraggio per le reti idriche e per le reti di raccolta fognaria, con postazioni fisse e mobili e con indicazione della periodicità delle rilevazioni e delle postazioni con registrazione continua dei dati.

Il Gestore si impegna ad utilizzare, con le dovute valutazioni sul rapporto costo/beneficio, gli strumenti messi a disposizione dal progresso tecnologico e scientifico per esercitare un controllo sul funzionamento del sistema ed individuare con tempestività le anomalie di funzionamento degli impianti di produzione e smaltimento e delle reti, nonché gli scostamenti degli standard di qualità previsti dalla normativa vigente. In particolare tali strumentazioni includono:

- gli strumenti industriali in campo per il rilevamento, la visualizzazione e la trasmissione dei dati (misure, segnali di stato ed allarmi relativi ai parametri fisici di funzionamento dei sistemi, pressioni, portate, livelli, stato di macchine apparecchi, energia elettrica, ed ai parametri chimici indicatori di qualità, torpidità, conducibilità, PH, cloro residuo);



- un sistema centralizzato di telecontrollo presidiato senza soluzione di continuità che riceva, elabori, visualizzi e memorizzi le misure, i segnali e gli allarmi provenienti dai posti periferici;
- un servizio telefonico per la raccolta delle segnalazioni di guasto in funzione 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno;
- un sistema di comunicazioni per garantire la massima tempestività del pronto intervento per riparazioni di guasti o fughe;
- un modello organizzativo di ottimizzazione della gestione.

La gestione dei servizi deve essere organizzata ed eseguita al fine di garantire i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. Tra le misure che il Gestore può adottare si prevede un modello organizzativo di ottimizzazione della gestione. Il modello deve rispondere all'esigenza di una gestione integrata ed operare in simulazione per ottenere indicazioni utili alla pianificazione, quali:

- ottimizzazione della distribuzione;
- minimizzazione dei costi di esercizio;
- ottimizzazione dei costi di energia elettrica;
- costituzione di riserve potabili;
- controllo di efficienza degli impianti di potabilizzazione e depurazione;
- controllo della qualità e quantità del prodotto;
- ottimizzazione delle procedure gestionali, amministrative e commerciali.

Il Gestore deve utilizzare un modello gestionale ed un sistema informativo compatibili ed atti a fornire dati tra loro integrabili.

Il regolamento del Servizio Idrico Integrato

L'erogazione del servizio agli utenti è disciplinata ed avviene in base ad un regolamento del S.I.I. che il gestore deve adottare ai sensi dell'art.15 della Convenzione. Tale regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio idrico integrato e i rapporti tra gestore ed utenti, nel rispetto della normativa vigente in materia e degli impegni assunti dal gestore nel contratto di utenza.

Il Gestore si impegna a rispettare tutto quanto espressamente indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato nonché, per quanto non espressamente previsto, quanto indicato dalle norme del codice civile in materia di contratti di somministrazione (artt.1559-1570 c.c.), dagli usi, dalle consuetudini e dalle leggi vigenti.

Nel Regolamento del S.I.I. devono essere, altresì, fissati i prezzi di riferimento applicabili all'utenza per la realizzazione degli allacciamenti.

Tutela degli impianti di distribuzione e smaltimento

Il Gestore si impegna ad adottare tutte le misure e cautele, compreso l'esercizio delle azioni giurisdizionali esperibili a norma di legge, opportune o necessarie a tutelare e salvaguardare da integrità degli impianti assunti in gestione al fine di garantire la corretta erogazione dei servizi ad esso affidati.

Per i fini di cui al precedente comma il Gestore si impegna ad attivare e mantenere con gli Enti Locali appartenenti all'Ambito e con i soggetti gestori di altri servizi pubblici operanti nel medesimo comprensorio, procedure utili ad acquisire le notizie inerenti alla realizzazione, da parte di questi ultimi, di opere od interventi di ogni genere (quali costruzione fabbricati, reti distributive;



linee elettriche, telefoniche, compresi gli allacci, etc.) nei tratti interessati dalle reti dell'acquedotto e fognarie. Si impegna corrispondentemente a dare ai medesimi soggetti preventiva informazione in ordine agli interventi che andrà a realizzare in esecuzione del Piano di Ambito e delle attività comunque riconducibili al servizio.

Programma degli interventi

Tutti gli interventi previsti nel Piano di Ambito, di cui all'art.11 della Convenzione, dovranno essere realizzati sulla base di progetti redatti ed appaltati secondo le vigenti normative in materia di opere pubbliche.

Le opere previste nel Piano di Ambito devono essere completate entro i tempi stabiliti nel medesimo.

A conferma di quanto stabilito al precedente paragrafo relativo a *Realizzazione di nuove opere e impianti*, l'Autorità approva il programma triennale degli interventi predisposto dal Gestore.

Per le finalità di accertamento di cui ai precedenti commi il Gestore si impegna a consegnare puntualmente all'Autorità di Ambito i documenti obbligatori e tutti gli altri eventualmente ritenuti necessari.

Spetta al Gestore provvedere a tutti gli adempimenti procedurali richiesti dalle vigenti normative per l'approvazione ed esecuzione dei progetti di opere ed interventi di cui al primo comma del presente articolo.


Fonti di approvvigionamento e scarichi

Il Gestore dovrà, previa acquisizione delle concessioni e autorizzazioni di legge, utilizzare le fonti di approvvigionamento e collocare gli scarichi di acque reflue, così come indicato nel Piano di Ambito. In caso di comprovata insufficienza o indisponibilità, il Gestore proporrà all'Autorità di Ambito soluzioni alternative o integrative.

Risparmio idrico

Ai sensi dell'art.5 comma 1 della L.36/94, come modificato dall'art.25 del D.Lgs.152/99, il Gestore, attua misure finalizzate al risparmio della risorsa idrica e alla salvaguardia della qualità dell'acqua, in particolare mediante la progressiva estensione di quelle di seguito elencate:

- risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite (individuate mediante una ricerca delle fughe programmata su ciclo pluriennale);
- studio della convenienza all'installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;
- installazione di contatori per singola utenza, nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
- studio per l'installazione di contatori in ogni singola unità abitativa allacciata;
- diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo.



Il Gestore trasmette annualmente al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nonché all'Autorità di Ambito, i risultati delle rilevazioni delle perdite degli acquedotti e delle fognature eseguite con la metodologia stabilita dal regolamento emanato con D.M. 99/1997.

Ottemperanza alla legislazione vigente

La progettazione e la realizzazione dei lavori, l'esercizio e la manutenzione delle installazioni devono rispettare le disposizioni amministrative e tecniche contenute nei regolamenti e nelle direttive comunitarie, nelle leggi e regolamenti statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali e d'igiene vigenti.

Per la disciplina dell'economia idrica, per la protezione delle acque dall'inquinamento così come per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle stesse, il Gestore si attiene alle direttive e metodologie generali e di settore emanate con il DPCM 4/03/96, ai sensi dell'art.4, comma 1°, lett. a) e b) della L.36/94 e successive modifiche e integrazioni.

Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai programmi di attività ed alle iniziative da porre in essere come definiti dal Commissario Delegato ai sensi dell' O.M. n. 3184/02 e dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, ai sensi dell'art.21, comma 5, della L.36/94, a garanzia dell'interesse degli utenti.



PARTE II - LINEE METODOLOGICHE PER L'INVENTARIAZIONE E LA TENUTA DEL LIBRO DEI CESPITI

Definizione di "bene strumentale" alle attività del servizio idrico integrato

Le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole, costituenti parte dell'organizzazione permanente delle imprese.

Per la corretta classificazione dei beni nell'ambito delle immobilizzazioni materiali vale il principio della destinazione economica dei beni stessi.

L'uso durevole di tali beni richiama l'esistenza di fattori e condizioni produttive la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio. Tali beni incorporano una potenzialità di servizi produttivi che saranno resi durante lo svolgimento della loro vita utile.

L'utilizzazione delle immobilizzazioni materiali, quali strumenti di produzione, comporta il trasferimento dei costi sostenuti per tali immobilizzazioni ai processi svolti ed ai prodotti ottenuti, tramite la rilevazione delle quote di ammortamento.

Le immobilizzazioni materiali sono iscrिवibili in bilancio se fisicamente esistenti. Inoltre, vanno rilevati ed iscritti i cespiti in corso di esecuzione e gli anticipi corrisposti ai fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali.

Nel caso specifico dei beni strumentali dei soggetti Gestori del S.I.I., gli stessi saranno suddivisibili innanzi tutto nelle seguenti classi :

- beni di proprietà del soggetto Gestore o acquisiti dallo stesso;
- beni ottenuti in concessione:
 - ✓ dai comuni;
 - ✓ ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/1999;
 - ✓ da altri soggetti pubblici.


In particolare tra i beni dati in concessione rientrano sia quelli affidati al Gestore all'atto della stipula della convenzione sia quelli realizzati successivamente con oneri a carico dell'Autorità d'Ambito o degli Enti Locali, della Regione o di altri soggetti pubblici.

Tali beni andranno restituiti da parte del Gestore al termine del servizio in condizioni di normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione. Ciò significa che spetteranno al Gestore gli interventi di manutenzione straordinaria su tali beni e che tali beni costituiranno "beni gratuitamente devolvibili" al termine del periodo di concessione.

Tra i beni acquisiti e/o costruiti con fondi propri dal Gestore assumono rilevanza particolare le reti e le altre opere facenti parte integrante della dotazione del servizio che, al termine del periodo di convenzione, verranno ceduti all'Autorità di Ambito ad un prezzo di cessione pari al valore residuo ammortizzabile. Tali beni costituiscono quindi "beni devolvibili non gratuitamente".

La qualificazione nelle categorie sopra esposte dei beni strumentali del servizio dovrà essere sempre distinta all'interno delle procedure di gestione dei beni patrimoniali viste le rilevanti differenze le stesse in termini di:

- iscrizione in bilancio
- iscrizione nel libro dei cespiti
- processo di ammortamento
- vincoli di restituzione.



Struttura e composizione del Libro dei Cespiti

Il Libro dei Cespiti ammortizzabili è l'elaborato che raccoglie sistematicamente le informazioni e i dati relativi ai cespiti strumentali ed alle loro variazioni.

Il Libro deve essere stampato annualmente ai sensi della normativa civilistica e fiscale vigente. Lo stesso elaborato assume, altresì, la funzione di strumento informativo ai fini della trasmissione dei dati all'Autorità.

A tal fine, il Gestore è tenuto a trasmetterlo ogni anno alla medesima, in forma cartacea e su supporto informatico, provvedendo al suo costante aggiornamento.

La procedura di inventariazione

Il Gestore nei termini stabiliti in Convenzione dovrà provvedere all'inventario dei beni affidati in concessione.

Il Gestore procederà all'inventariazione dei beni affidati sulla base delle specifiche di seguito elencate nonché attingendo dati ed informazioni disponibili dalle gestioni precedenti e dalla documentazione disponibile.

Scopo dell'inventario è quello di procedere all'individuazione di tutti i beni attinenti al servizio idrico e alle altre attività aziendali, pervenuti a qualsiasi titolo al soggetto Gestore.

Le fasi della procedura d'inventariazione sono individuabili in:

- ricognizione
- classificazione
- identificazione
- valutazione


La completa e corretta osservanza delle modalità e dell'iter logico delle procedure d'individuazione, controllo contabile e giuridico, classificazione e valutazione dei cespiti strumentali, rappresenta condizione inderogabile per la giusta rappresentazione in bilancio e negli altri elaborati dei beni suddetti.

Verifiche dell'inventario da parte dell'Autorità di Ambito

Il Gestore ultimate le operazioni di inventariazione dovrà trasmettere l'inventario, su supporto informatico, all'Autorità unitamente ad una relazione tecnica sulle modalità, metodologie ed organizzazione seguita per l'operazione di prima inventariazione.

L'Autorità nel corso dei tre mesi successivi alla conclusione delle operazioni da parte del Gestore provvederà alla verifica dell'attendibilità e congruità delle rilevazioni mediante modalità di verifica sia campionaria che sistematica. In tali fasi il soggetto Gestore presterà all'Autorità tutto il supporto tecnico-logistico da questa ritenuto utile.

Il processo di inventariazione si intenderà concluso nel momento in cui i due soggetti concorderanno sulla totalità delle rilevazioni e valutazioni dei beni e controfirmeranno quindi l'elenco definitivo degli stessi.



PARTE III – PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLO

Livelli di servizio: obblighi di raggiungimento.

Premessa

Gli obiettivi strutturali previsti dal Programma degli Interventi di cui all'art. 11 della convenzione sono classificabili come standard tecnici.

Si definiscono standard tecnici i livelli di servizio che risultano espressamente connessi a progetti di intervento.

Il Gestore ha l'obbligo di mantenere o raggiungere tali livelli nei tempi previsti dal Piano di Ambito, che verranno dettagliati e specificati dall'Autorità.

Si definiscono standard organizzativi i livelli di servizio che risultano non connessi direttamente a progetti di intervento.

Standard tecnici

La verifica della puntuale e corretta realizzazione del Programma degli Interventi avviene attraverso il monitoraggio diretto, da parte dell'Autorità di Ambito, di una serie di variabili tecniche.

Le variabili tecniche sono ricavabili dal Programma degli Interventi, attraverso la riconduzione di tutti o di parte degli interventi in esso previsti nell'ambito delle diverse variabili individuate dall'Autorità.


Si tratta, in particolare, delle seguenti variabili:

A) Servizio di Acquedotto

- 1) Copertura del servizio
- 2) Protezione delle fonti di approvvigionamento
- 3) Trattamento minimo di disinfezione per la risorsa utilizzata
- 4) Assenza dei parametri in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 31/01 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano
- 5) Perdite nelle reti di adduzione e distribuzione
- 6) Funzionalità impianti di potabilizzazione
- 7) Capacità di investimento

B) Servizio di Fognatura

- 8) Copertura del servizio
- 9) Capacità di investimento



C) Servizio depurazione

- 10) Copertura del servizio
- 11) Funzionalità degli impianti
- 12) Capacità di investimento
- 13) Grado di sfruttamento degli impianti

D) Interventi generali

- 14) Estensione della misura a contatore e messa a norma dei contatori esistenti
- 15) Estensione del telecontrollo ai principali impianti e reti

La definizione delle variabili tecniche è strumentale alla verifica del raggiungimento dei livelli di servizio classificati come standard tecnici.

Per ogni variabile tecnica soggetta a verifica l'Autorità, indicherà: unità di misura della variabile, valore della stessa, valore obiettivo da raggiungere, importo complessivo, anno di raggiungimento dell'obiettivo e progetti previsti dal Piano, connessi a ciascun obiettivo.

L'Autorità procederà, entro tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione, all'individuazione degli standard per il primo triennio oggetto di controllo e revisione, in coerenza con le previsioni del P. d' A...

Gli standard per i trienni successivi al primo verranno, invece, definiti dall'Autorità di Ambito a conclusione dell'operazione di revisione del triennio concluso.



Il Gestore, sulla base degli obiettivi complessivi ed intermedi fissati come standard tecnici, entro 6 mesi dall'avvio dell'effettiva gestione operativa del servizio, e di seguito ogni 3 anni, predispone un documento di dettaglio degli interventi che intende realizzare e delle infrastrutture sulle quali intende intervenire per ogni triennio e lo sottopone, ai sensi dell'art.11 comma 2 della convenzione, all'approvazione dell'Autorità di Ambito, la quale dovrà provvedere a ciò entro 3 mesi dalla trasmissione del medesimo.

Tale documento costituisce il Piano Operativo Triennale del Gestore. Il POT deve contenere:

- 1) una relazione generale che permetta all'Autorità di seguire la strategia di intervento prescelta in merito alla realizzazione degli interventi;
- 2) l'elenco completo e dettagliato degli interventi che il Gestore intende effettuare nel relativo triennio, articolato sulla base degli obiettivi prefissati dall'Autorità.

Per ciascun obiettivo intermedio che verrà determinato dall'Autorità, il Gestore dovrà fornire nel Piano Operativo Triennale almeno i seguenti dati:

1. Elenco degli interventi, distinti per Comune, che il Gestore intende realizzare per ognuno dei 3 anni di programmazione o delle opere già esistenti sulle quali intende intervenire;
2. Ripartizione degli interventi che intende effettuare nei tre anni;
3. Importo complessivo degli investimenti stimati per raggiungere l'obiettivo.
4. Codice di riferimento dell'intervento nel Piano di Ambito e dell'opera nel database delle infrastrutture relativa.



Tutti gli interventi previsti nel Piano e inseriti nel POT dovranno essere realizzati dal soggetto **Gestore**. Eventuali progetti relativi a detti interventi già esistenti alla data di sottoscrizione della **Convenzione** sono trasferiti dai comuni al Gestore attraverso l'Autorità di Ambito. Le relative spese **progettuali**, previa verifica - da effettuarsi di concerto con l'Autorità - della fattibilità dei singoli **progetti**, saranno rimborsate come da tariffa dal Gestore entro il termine di esecuzione degli stessi **progetti**.

Per gli interventi non previsti dal Piano di Ambito che i Comuni intendano realizzare nel corso dell'affidamento della gestione, trova applicazione l'art.16 della L.36/1994.

Le parti si danno atto che la procedura di controllo degli interventi ed investimenti realizzati dal **Gestore** in attuazione del Piano di Ambito ha il fine primario di verificare il raggiungimento degli **standard tecnici** previsti dall'Autorità e di applicare, in caso di mancato raggiungimento dei medesimi, le penalizzazioni che verranno fissate dall'Autorità, contestualmente alla definizione degli obiettivi intermedi da raggiungere.

Per gli interventi non riconducibili alle variabili tecniche individuate dall'Autorità, quest'ultima si riserva il diritto di effettuare la verifica ed il controllo sui singoli progetti relativi ai medesimi interventi, predisponendo a tal fine delle schede progetto che dovranno essere compilate dal **Gestore**. Tali schede, unitamente alla definizione delle modalità di compilazione delle stesse, verranno consegnate al Gestore.

Standard organizzativi

La verifica del raggiungimento degli standard organizzativi è attuata dall'Autorità di Ambito attraverso la preventiva individuazione di specifici fattori di qualità del servizio, suscettibili di misurazione e di controllo da parte della medesima e dei relativi indicatori.

Per ciascun indicatore l'Autorità fissa gli elementi essenziali, idonei a misurarlo, nonché i tempi di raggiungimento di tali standard e le procedure di comunicazione dei medesimi e la procedura di controllo del raggiungimento degli stessi. Nella tabella seguente sono riportati i 13 indicatori organizzativi:







Tabella 1 - Standard organizzativi

Rif. N.	Fattore di qualità	Indicatore	Unità di misura	Standard	Coefficiente di penalizzazione (%del fatturato annuo)
1	Verifica dei rimborsi automatici (VERA)	$\frac{N^{\circ} r.annui * 10}{N^{\circ} u.tot.}$	N° rimborsi r su N° utenti (u)	0	0,1
2	Gestione dei reclami (RECLA)	$\frac{N^{\circ} recl. Annui * 10}{N^{\circ} utenze tot.}$	N° reclami (recl) su N° utenti	0	0,2
Servizio Acquedotto					
Continuità del servizio					
3	Interruzioni idriche non programmate (INPA)	INPE, ove $INPE = \frac{N^{\circ} gg * ab. coinv.}{ab tot}$	gg	0	0,1
4	Attivazione servizio di emergenza (IRA)	IRA, ove $IRA = \frac{N^{\circ} hh * ab. coinv.}{12 * ab tot}$	hh	sempre attivo dopo 12 ore	0,5
5	Preavviso per interventi programmati (IRPA)	IRPA, ove $IRPA = \frac{N^{\circ} ep. * ab. coinv.}{ab. tot.}$	N° episodi	non inferiore a 2 giorni	0,5
6	Durata delle interruzioni programmate (IPA)	IPA, ove $IPA = \frac{N^{\circ} hh * ab. coinv.}{24 * ab. tot.}$	hh	non superiore a 24 ore per condotte fino a 600 mm, non superiore a 36 per condotte fino al DN 1000 mm, non superiore a 72 ore per le altre	1
7	Pronto intervento per pericolo (IIR)	$\frac{N^{\circ} interv oltre 2 ora}{100 * N^{\circ} min ab. tot.}$	N° episodi	entro 2 ore dalla chiamata	1
8	Tempi di riparazione per guasti ordinari (IGO)	$\frac{N^{\circ} interv oltre 24 ore}{100 * N^{\circ} min ab. tot.}$	N° episodi	entro 24 ore	0,5
9	Tempi di riparazione per guasti straordinari (IGS)	$\frac{N^{\circ} interv oltre 48 ore}{100 * N^{\circ} min ab. tot.}$	N° episodi	entro 48 ore	0,1
Qualità dell'acqua erogata					
10	Caratteristiche dell'acqua erogata (QUAP)	$\frac{N^{\circ} par.(out)}{N^{\circ} par.(tot)}$	Numero	1	0,1



Riv. N°	Fattore di qualità	Indicatore	Unità di misura	Standard	Coefficiente di penalizzazione (%del fatturato annuo)
Servizio fognatura					
Continuità del servizio					
11	Tempi di riparazione per guasti fognatura (IGF)	$\frac{\text{N}^\circ \text{ interv. oltre 24 ore}}{200 \cdot \text{N}^\circ \text{ mln ab. tot}}$	N° episodi	entro 24 ore	0,5
12	Rigurgiti fognari (IRF)	$\frac{\text{N}^\circ \text{ episodi di rigurgito}}{100 \cdot \text{N}^\circ \text{ mln ab. tot}}$	N° episodi	0	0,1
Servizio di depurazione					
Qualità dell'acqua depurata					
13	Caratteristiche dell'acqua depurata (QUAS)	$\frac{\text{N}^\circ \text{ par. (out)}}{\text{N}^\circ \text{ par. (tot)}}$	Numero	1	0,1

Al fine di registrare gli eventi dedotti nei vari indicatori organizzativi, il Gestore deve tenere appositi Registri (Registro dei Rimborsi; Registro dei Reclami; Giornale di esercizio; Registro della qualità dell'acqua erogata; Registro della qualità degli scarichi), indicati nei paragrafi successivi, e aggiornarli settimanalmente. Tali Registri dovranno essere inviati ogni anno, completi e aggiornati, all'Autorità di Ambito, in modo da consentire alla medesima l'effettuazione di verifiche e controlli.



Verifica dei rimborsi automatici (VERA)

Descrizione dell'indicatore: Trattasi di un indicatore in grado di monitorare il ricorso da parte del Gestore alla procedura automatica di rimborso. Può essere descritto attraverso il seguente rapporto:

$$\text{VERA} = \frac{\text{N}^\circ \text{RA} * 10}{\text{N}^\circ \text{Utenti}}$$

Ove:

VERA = verifica rimborsi automatici

N° RA = numero rimborsi automatici nell'anno

N° Utenti = numero utenti totali


Unità di misura: N° rimborsi su N° utenti

Metodo di rilevazione: Il Gestore deve tenere un apposito Registro, il **Registro dei Rimborsi Automatici**, ove indicare almeno: 1) il numero dei rimborsi automatici corrisposti nell'anno; 2) la causale del rimborso. Il Registro deve essere tenuto e aggiornato trimestralmente dal Gestore e inviato, in copia, all'Autorità ogni anno, con possibilità per quest'ultima di ulteriori ed eventuali esami di dettaglio.

Franchigia di tolleranza: Se il valore di VERA è minore o uguale a 1, l'Autorità non applica nessuna penalizzazione.

Coefficiente di penalizzazione (CP): 0.1% del fatturato.

Penalità: Se il valore di VERA > 1, la penalità si calcola moltiplicando il coefficiente di penalizzazione per l'indicatore: **VERA x CP**



Gestione dei reclami (RECLA)

Descrizione dell'indicatore: Trattasi di un indicatore in grado di valutare la capacità del Gestore di seguire e gestire le procedure di reclamo presentate dall'utenza. Può essere descritto attraverso il seguente rapporto:

$$\text{RECLA} = \frac{\text{N}^\circ \text{ R} * 10}{\text{N}^\circ \text{ utenti}}$$

Ove:

RECLA = gestione dei reclami automatici

N° R. = numero reclami nell'anno

N° utenti = numero utenze totali

Unità di misura: N° reclami su N° utenti

Metodo di rilevazione: Il Gestore deve tenere un apposito Registro, denominato **Registro dei Reclami**, dove indicare almeno i seguenti elementi: 1) gli estremi dell'utente reclamante; 2) la descrizione sintetica dei motivi del reclamo; 3) la data in cui il reclamo è pervenuto al Gestore; 4) l'esito del reclamo; 5) il grado di soddisfazione dell'utente circa il reclamo (soddisfatto, non soddisfatto, indifferente se il reclamo non aveva ragione di essere). Il Registro deve essere tenuto e aggiornato mensilmente dal Gestore e inviato in copia all'Autorità annualmente, con possibilità per quest'ultima di ulteriori ed eventuali esami di dettaglio, anche con intervista dell'utente per casi ricorrenti.

Coefficiente di penalizzazione (CP): 0.2% del fatturato.

Franchigia di tolleranza: Se RECLA è minore o uguale a 0,4, allora l'Autorità non applica nessuna penalizzazione

Penalità: Se RECLA > 0,4, la penalità si calcola moltiplicando il coefficiente di penalizzazione per l'indicatore: RECLA x CP



Interruzioni idriche non programmate (INPA)

Definizione: ogni interruzione del flusso idrico di cui non sia stato dato preavviso all'utenza secondo quanto previsto dal contratto, sia essa dovuta a guasti o a manutenzioni non programmate. Si intende per interruzione anche la diminuzione di pressione e/o di portata al di sotto dei valori previsti e tale da non consentire la corretta alimentazione anche soltanto di una parte (es. piani alti delle abitazioni) delle utenze di una zona. Non vengono prese in considerazione le interruzioni dovute a cause di forza maggiore e quelle per crisi idrica qualitativa o da scarsità. L'indicatore "Interruzioni non programmate" per ogni evento (INPE) è pari al prodotto della durata dell'interruzione in giorni (GI), arrotondata come descritto al punto sotto, moltiplicato per il numero di abitanti colpiti dal disservizio (ANS) rapportato al numero di abitanti totali: $INPE = GI \times ANS / ATS$

Il valore dell'indicatore annuale INPA è pari alla sommatoria nel periodo di INPE:

$$INPA = \Sigma(INPE)$$

Unità di misura: giorni; per le frazioni di giorno l'indicatore viene assunto pari a 0,5 giorni

per ogni interruzione di durata inferiore alle 12 ore e a 1,0 per ogni frazione superiore alle 12 ore.

Apparecchiature richieste: nessuna particolare (salvo quanto previsto da eventuali standard tecnici in merito al controllo delle portate e pressioni in rete) sugli impianti.



Metodo di rilevazione: Il Gestore deve registrare sul Giornale di esercizio tutte le segnalazioni di guasto o intervento manutentivo con interruzione del flusso, indicando la data e ora della segnalazione, la descrizione sommaria della tipologia di evento, la stima preliminare del numero di abitanti in disservizio e la stima della durata dello stesso. A disservizio eliminato il Giornale deve essere aggiornato, con l'indicazione dell'ora di ripristino a regime del servizio e il valore, a consuntivo, degli abitanti interessati e dei relativi intervalli temporali.

Valore standard: 0 giorni per abitante.

Coefficiente di penalizzazione (CP): 0,1% del fatturato.

Franchigia di tolleranza: 4 ore; le interruzioni superiori vengono arrotondate per eccesso alla mezza giornata.

Penalità: si calcola moltiplicando l'indicatore per il coefficiente di penalizzazione: $INPA \times CP$.



Attivazione del servizio di emergenza (IRA)

Definizione: tempo di attivazione del servizio di emergenza parzialmente sostitutivo dell'erogazione interrotta. Per servizio di emergenza si intende:

- a) in caso di crisi qualitativa per superamento di uno o più dei parametri di legge per l'acqua destinata al consumo umano (ma non di interruzione del flusso): la disponibilità di acqua potabile in contenitori o a mezzo autobotte nelle zone interessate, in misura di 5 litri per giorno per abitante;
- b) in caso di interruzione del flusso idrico: 1) la capacità potenziale di distribuzione a mezzo autobotte nelle zone interessate di almeno 15 litri per giorno per abitante;
- c) in caso di interruzione del flusso idrico superiore a 3 giorni: la disponibilità di acqua potabile deve essere garantita anche presso un punto di attingimento per ogni centro abitato con batterie di fontanine con capacità di erogazione almeno pari ad ulteriori 15 litri abitante giorno.

L'indicatore "Attivazione del servizio di emergenza" per ogni evento (IRE) è pari alle ore di ritardo verificatosi (H) per abitante (A), rapportato a 12 ore per l'insieme degli abitanti dell'Ambito (ATS): $IRE = (H \times A) / (12 \times ATS)$

Il valore dell'indicatore annuale IRA è pari alla sommatoria nel periodo di IRE:

$$IRA = \Sigma(IRE)$$

Unità di misura: ore.



Apparecchiature richieste: nessuna specifica per il rilevamento; mezzi d'opera adeguati alle tipologia di intervento adottata.

Metodo di rilevazione: sulla base dei dati contenuti nel Giornale di esercizio, si dovrà determinare la natura delle misure messe in atto per il rispetto delle condizioni definite, il numero di abitanti cui è stato assicurato il servizio di emergenza e l'istante di decorrenza. L'ora di inizio del disservizio è quella registrata dal Giornale di esercizio per l'interruzione del flusso, ovvero per la perdita delle caratteristiche qualitative di legge e l'avvio dei relativi provvedimenti di avviso alla popolazione. il ritardo (H) è dato dalla differenza fra l'ora di inizio del disservizio (H1) e l'ora di inizio della disponibilità del servizio di emergenza (H2).

Valore standard: 12 ore dall'inizio del disservizio.

Coefficiente di penalizzazione (CP): 0,5% del fatturato. Franchigia di tolleranza: 4ore.

Penalità: la penalità è determinata dal prodotto $IRA \times CP$.



Preavviso per interventi programmati (IRPA)

Definizione: il tempo di preavviso per gli interventi programmati è definito come intervallo fra la data dell'emissione del preavviso (T1) e quella di interruzione del flusso idrico (T2), determinate come segue:

1. modalità e mezzi di preavviso al pubblico a scelta tra:
 - 1.1 pubblicazione su almeno un quotidiano locale con data due giorni antecedenti a T2 (fa fede copia della pubblicazione);
 - 1.2 comunicato trasmesso almeno da una emittente radio e una televisiva a diffusione locale (fa fede il protocollo di invio dei comunicati relativi);
 - 1.3 affissioni in misura di un avviso affisso ogni 100 abitanti interessati dal disservizio (fa fede il foglio d'ordine relativo, salvo controllo da parte del concedente).
2. T1 è il giorno in cui si verifica la comunicazione al pubblico scelta di cui al punto 1) precedente;
3. T2 è il giorno in cui ha inizio la manovra di interruzione del flusso idrico nella rete di distribuzione, come da Giornale di esercizio del reparto

L'indicatore "Preavviso per interventi programmati" si calcola moltiplicando ogni episodio di mancato preavviso (E) per gli abitanti interessati dal ritardo (A), rapportato ad un episodio annuo per il complesso degli abitanti serviti (ATS): $IRPE = E \times A / ATS$. Il valore dell'indicatore annuale è pari alla sommatoria nel periodo di IRPE: $IRPA = \Sigma IRPE$.

Unità di misura: numero di episodi di mancato preavviso.

Apparecchiature richieste: nessuna specifica.



Metodo di rilevazione: autocertificazione da parte del Gestore degli scostamenti eventuali rispetto agli adempimenti di cui sopra, come risulta dal Programma di intervento di manutenzione programmata nel giorno precedente (T1) e dalla tabella estratta dal Giornale di esercizio riferita al giorno successivo (T2);

Valore standard: non inferiore a 2 giorni (T2-T1)

Coefficiente di penalizzazione (CP): 0,5% del fatturato.

Franchigia di tolleranza: nessuna

Penalità: $IRPA \times CP$



Durata delle interruzioni programmate (IPA)

Definizione: durata di ogni interruzione del flusso idrico di cui sia stato dato preavviso all'utenza secondo quanto previsto dal contratto; si intende per interruzione anche una diminuzione di portata al di sotto dei valori previsti e tale da non consentire la corretta alimentazione anche solo di una parte (es.: piani alti delle abitazioni) delle utenze di una zona. Non vengono prese in considerazione le interruzioni dovute a cause di forza maggiore e quelle per crisi idrica qualitativa o da scarsità. Per gli interventi tecnicamente non effettuabili in maniera alternativa su condotte di diametro superiore a DN 600 mm e fino al DN 1000 mm, il valore di soglia è fissato in 36 ore anziché 24, per condotte di diametro superiore la soglia è fissata in 72 ore.

L'indicatore "Durata interruzioni programmate" per ogni evento (IPE) è pari al prodotto della durata dell'interruzione eccedente la soglia in ore (DH), moltiplicato per il numero di abitanti colpiti dal disservizio (ANS), come risultante dal modello di ogni singola rete di distribuzione, rapportato a 12 ore per il numero degli abitanti dell'Ambito (ATS):

$$\text{IPE} = (\text{DH} \times \text{ANS}) / (24 \times \text{ATS}).$$

il valore dell'indicatore annuale IPA è pari alla sommatoria nel periodo di IPE:

$$\text{IPA} = \Sigma (\text{IPE}).$$

Unità di misura: ore eccedenti il valore di soglia


Apparecchiature richieste: nessuna particolare (salvo quanto previsto da eventuali standard tecnici in merito al controllo delle portate e pressioni in rete) sugli impianti.

Metodo di rilevazione: il **Giornale di esercizio** deve registrare tutte le segnalazioni di intervento manutentivo con interruzione del flusso, indicando la data e ora della segnalazione, la descrizione sommaria della tipologia di evento, la stima preliminare del numero di abitanti in disservizio e la stima della durata dello stesso. A disservizio eliminato il Giornale deve essere aggiornato, con l'indicazione dell'ora di ripristino a regime del servizio e la stima degli abitanti interessati e dei relativi intervalli temporali.

Coefficiente di penalizzazione (CP): 1,0% del fatturato.

Franchigia di tolleranza: nessuna

Penalità: IPA x CP.



Pronto intervento per pericolo (IIR)

Definizione: In caso di situazioni ritenute di pericolo, la struttura di pronto intervento del Gestore assicura l'attivazione sul terreno di personale e mezzi d'opera adeguati alla messa in sicurezza tempestiva e, successivamente ed in subordine, all'eliminazione del guasto. Il tempo di intervento è definito come intervallo fra il tempo T1 di ricevimento della segnalazione di pericolo da parte della centrale operativa e il tempo T2 di intervento delle squadre sul luogo.

L'indicatore "Pronto intervento per pericolo" (IIR) è dato dal numero di episodi che superano il valore standard per l'intervento (NER), fratto cento per ogni milione di abitanti dell'ATO approssimati per eccesso al milione superiore: **$IIR = NER / (100 \times N^{\circ} \text{ milioni abitanti totali})$**

Unità di misura: numero episodi

Apparecchiature richieste: nessuna specifica


Metodo di rilevazione: la segnalazione di pericolo viene registrata dal Giornale di esercizio, su segnalazione esterna, del personale aziendale o del call-center; l'arrivo sul luogo e il relativo reporting debbono essere anch'essi registrati sul Giornale.

Valore standard: 2 ore di intervallo fra T1 e T2

Coefficiente di penalizzazione (CP): 1% del fatturato.

Franchigia di tolleranza: nessuna.

Penalità: $IIR \times CP$



Tempi di riparazione di guasti ordinari (IGO)

Definizione: tempo di riparazione dei guasti ordinari, inteso come intervallo fra il momento della segnalazione del guasto (T1) e quello del completamento della riparazione (T2). Sono esclusi difetti o carenze accertate del sistema distributivo. T2 è definito come il momento del termine delle manovre di rimessa in esercizio degli impianti, al netto degli eventuali tempi di lavaggio. L'indicatore è dato dal numero di episodi annui di superamento del valore standard di 24 ore (NEA) diviso 100 per ogni milione di abitanti dell'ATO approssimati per eccesso al milione superiore: **IGO = NEA / (100 x N° milioni abitanti totali)**

Unità di misura: numero di episodi

Apparecchiature richieste: nessuna specifica.



Metodo di rilevazione: la segnalazione viene registrata dal Giornale di esercizio, su segnalazione esterna, del personale aziendale o del call-center; l'arrivo sul luogo e il relativo reporting debbono essere anch'essi registrati sul Giornale di esercizio.

Valore standard: 24 ore di intervallo fra T1 e T2

Coefficiente di penalizzazione (CP): 0,5% del fatturato.

Franchigia di tolleranza: 0

Penalità: IGO x CP



Tempi di riparazione guasti straordinari (IGS)

Definizione: tempo di riparazione dei guasti straordinari, inteso come intervallo fra il momento della segnalazione del guasto (T1) e quello del completamento della riparazione (T2). Sono esclusi difetti o carenze accertate del sistema distributivo. T2 è definito come il momento del termine delle manovre di rimessa in esercizio degli impianti, al netto degli eventuali tempi di lavaggio. L'indicatore è dato dal numero di episodi annui di superamento del valore standard di 48 ore (NEA), diviso 100 per ogni milione di abitanti dell'ATO approssimati per eccesso al milione superiore: $IGS = NEA / (100 \times N^{\circ} \text{ milioni abitanti totali})$

Unità di misura: numero di episodi

Apparecchiature richieste: nessuna specifica.


Metodo di rilevazione: la segnalazione viene registrata dal Giornale di esercizio, su segnalazione esterna, del personale aziendale o del call-center; l'arrivo sul luogo e il relativo reporting debbono essere anch'essi registrati sul Giornale di esercizio.

Valore standard: 48 ore di intervallo fra T1 e T2

Coefficiente di penalizzazione (CP): 0,1% del fatturato.

Franchigia di tolleranza: 0

Penalità: $IGS \times CP$



Caratteristiche dell'acqua erogata (QUAP)

Definizione: La qualità dell'acqua potabile erogata è disciplinata nel DPR 236/88, attualmente modificato dal D. Lgs. n.31/2001, attuativo della direttiva 98/83/CE. Dal Decreto risulta che il Gestore è vincolato ad una serie di controlli: 1) controlli interni (compiuti dal proprio laboratorio di analisi); 2) controlli esterni (svolti dall'ASL territorialmente competente). L'indicatore "Caratteristiche dell'acqua erogata" definito QUAP è dato da:

$$\text{QUAP} = \frac{\text{N. (out)}}{\text{N. (tot)}}$$

Ove:

N.(out) indica il numero totale in un anno di parametri eccedenti i limiti imposti dalla legge su acqua erogata a scopo potabile indipendentemente dalla durata ad esclusione di parametri rilevati in situazioni di crisi qualitativa preavvisata con le dovute forme di pubblicità agli abitanti interessati

N.(tot.) indica il numero totale di parametri controllati in un anno sia dal Gestore che dall'ASL


Unità di misura: numero parametri

Modalità di rilevazione: Il Gestore ha l'obbligo di tenere un Registro apposito, **Registro della Qualità dell'Acqua Erogata** ove saranno riportati i risultati analitici di tutti i controlli effettuati. Nel Registro, inoltre, verranno riportati anche i controlli effettuati dall'Autorità competente. Il registro è tenuto e aggiornato dal Gestore e inviato in copia all'Autorità a cadenza annuale. Dal Registro dovranno emergere i seguenti dati: il parametro interessato ed il relativo valore, i risultati dei controlli effettuati nel corso degli ultimi dodici mesi, la durata delle situazioni di non conformità; l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione coinvolta; una sintesi dell'eventuale piano relativo all'azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi e la relativa copertura finanziaria (rif. art.14 c.2 del D.Lgs. 31/01).

Coefficiente di penalizzazione (Cp): 0.1% del fatturato.

Franchigia di tolleranza: 0

Penalità: QUAP x CP



Tempi di riparazione per guasti fognatura (IGF)

Definizione: tempo di riparazione dei guasti, di pulizia e spurgo eventuali, inteso come intervallo fra il momento della segnalazione del guasto (T1) e quello del completamento della riparazione (T2). T2 è definito come il momento della ripristinata funzionalità della condotta, dell'eliminazione dell'allagamento e conseguente pulizia degli impianti e dei luoghi circostanti. L'indicatore è dato dal numero di episodi annui di superamento della soglia (NEF), fratto 200 per ogni milione di abitanti dell'ATO approssimati per eccesso al milione superiore: $IGF = NEF / (200 \times N^{\circ} \text{milioni abitanti totali})$

Unità di misura: numero di episodi

Apparecchiature richieste: nessuna specifica.



Metodo di rilevazione: si rinvia a quanto richiesto per lo standard di riparazioni riferito in questo caso al servizio di fognatura. I dati richiesti devono essere registrati nel **Giornale di esercizio**.

Valore standard: 24 ore di intervallo fra T1 e T2.

Coefficiente di penalizzazione (CP): 0,5% del fatturato.

Franchigia di tolleranza: 0

Penalità: IGF x CP



Qualità dell'acqua depurata (QUAS)

Definizione: La qualità dell'acqua depurata (scarichi) è disciplinata dal D.Lgs. n.258/2000, che ha modificato ed integrato il D.Lgs n.152/1999. Nell'Allegato n.5 del suddetto Decreto sono fissati e contenuti i valori limite ai quali conformare gli scarichi. Sono fatte salve le deroghe per inadeguatezza degli impianti a conseguire il risultato atteso dalle norme vigenti e/o gli impianti in cui vi siano in corso lavori di adeguamento.

L'indicatore è dato dal numero di controlli in cui risulta che sono stati superati i limiti fissati per gli scarichi, fratto il numero dei controlli totali:

$$\text{QUAS} = \frac{\text{N(out)}}{\text{N(tot)}}$$

Ove:

N (out) = n. totale di parametri annui eccedenti i limiti imposti

N (tot) n. totale di parametri controllati in un anno sia dal Gestore che dall'organo di controllo (ARPAT)


Unità di misura: n. parametri

Modalità di trasmissione: Il Gestore ha l'obbligo di tenere un Registro della qualità degli scarichi, dove saranno riportati i risultati analitici di tutti i controlli effettuati. Nel registro, inoltre, verranno riportati anche i controlli effettuati dall'Autorità competente. Tale Registro dovrà essere aggiornato mensilmente e inviato annualmente, in copia, all'Autorità.

Coefficiente di penalizzazione (CP): 0.1% del fatturato annuo.

Franchigia di tolleranza: si considerano esclusi i parametri eccedenti i limiti imposti per cui risulti una durata di non conformità inferiore alle 48 ore

Penalità: si calcola moltiplicando l'indicatore per il coefficiente di penalizzazione QUASxCP.



Obblighi di comunicazione


Il Gestore, in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione, è tenuto a comunicare all'Autorità tutti i dati tecnici, economici e gestionali attinenti il s.i.i. oggetto di affidamento.

Oltre ai dati ed alle informazioni previste nei punti precedenti è fatto obbligo al Gestore di comunicare i seguenti:

- I quantitativi mensili e annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;
- I quantitativi mensili e annui immessi in rete per ogni settore separato della rete di distribuzione;
- I quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (domestico, uso pubblico, uso industriale e commerciale);
- Il quantitativo di acqua non contabilizzato;
- I dati di perdite come da regolamento di cui all'art.5, comm2 della L. n.36/94;
- I consumi elettrici annui;
- Il consumo specifico di energia elettrica medio annuo e di punta;
- Le caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue, espresse secondo i valori medi, minimi e massimi di ogni parametro previsto nelle normative di legge;
- Le componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;
- Il conto economico;
- Gli indici di produttività del personale, dell'energia elettrica, dei costi finanziari, dei materiali, degli affidamenti di operazioni a terzi, del controllo di qualità;
- Gli indici di liquidità;
- Una relazione annuale nella quale siano descritti e documentati i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione e ai cespiti ammortizzabili, nonché gli scostamenti rispetto al P. d'A. e le relative motivazioni.

L'Autorità si riserva in successivi atti, ai sensi di quanto stabilito in Convenzione, di modificare ed integrare le procedure di rilevazione e trasmissione dei dati e delle informazioni periodiche necessarie all'espletamento delle attività di controllo.

I dati e le informazioni indicate nella convenzione e nel presente disciplinare devono essere comunicati all'Autorità nei termini previsti pena l'applicazione di una penalità di € 500,00 (cinquecento euro) per ogni singola mancata comunicazione e per ogni mese di ritardo. Per ogni altro inadempimento la cui sanzione non è specificamente prevista nel presente Disciplinare si applica, previa rituale contestazione, una penalità fino a € 500,00 (cinquecento euro) al giorno.


L'AMMINISTRATORE UNICO
Don. Francesco Diella
- BARI -



